



HERA

Humanities in the European Research Area



MELA

Memory Laws in European and Comparative Perspective



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DEPARTMENT OF LEGAL STUDIES



Altri negazionismi?

Definizioni e ripercussioni giuridiche.

17 dicembre 2020 – ore 10.30 – 13.00

Evento online accessibile [qui](#)

Introduce

Emanuela Fronza, Università di Bologna, MELA Project

Ne discutono

Marcello Flores, Università di Siena

Fulvio Cortese, Università di Trento

Stefania Parisi, Università di Napoli

Carlo Sotis, Università della Toscana

Paolo Giorgi Rossi, Direttore servizio di epidemiologia
e comunicazione del rischio, AUSL-ICCS di Reggio Emilia

Conclude

Valentina Pisanty, Università degli Studi di Bergamo

Il seminario vuole riflettere sull'uso mediatico del termine negazionismo in rapporto a fenomeni molto diversi. Sorto originariamente per riferirsi alla negazione dell'esistenza delle camere a gas naziste e dell'Olocausto, l'espressione è stata poi utilizzata per nominare la negazione/giustificazione/minimizzazione, più ampiamente, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Tramite un'ulteriore estensione, la parola è stata impiegata nel dibattito pubblico rispetto a fenomeni che non hanno diretta attinenza con il campo storiografico, come la crisi climatica, l'efficacia dei vaccini, l'allungamento, ecc., fino all'attuale uso (o abuso) del termine in riferimento alla pandemia globale da Sars-Covid 19.

In un clima di caos comunicativo in cui i discorsi della scienza perdono autorevolezza e, con la complicità dei social network, si moltiplicano le fonti alternative di informazione talvolta fuorviante, ideologicamente orientata se non del tutto infondata, è opportuno chiedersi se l'uso generico di negazionismo non sia un modo per delegittimare *a priori* qualsiasi voce dissenziente su questioni di grande impatto economico, politico e sociale, come le politiche di contenimento della pandemia.

Su tali dati di realtà vuole interrogarsi il seminario. E in particolare, può usarsi il termine negazionismo al di fuori di accadimenti riguardanti i crimini più gravi che offendono l'intera comunità umana? E' comparabile il negazionismo di un genocidio con il (presunto) negazionismo di una pandemia? Da qui altre domande. Possono essere definiti negazionisti coloro che negano l'esistenza della pandemia o l'efficacia delle misure per contrastarla? È sufficiente il diniego (o la minimizzazione e giustificazione) *tout court* per etichettare un atteggiamento come negazionista, oppure c'è un nucleo semantico del concetto che ne determina l'adattabilità o meno ad altri contesti oltre a quello originario? Come distinguere le varie forme di diniego da legittime espressioni di dissenso rispetto a narrative che si vorrebbero condivise? Quali conseguenze giuridiche potrebbero discendere dall'atteggiamento di chi irrompe nel discorso pubblico negando l'esistenza del virus? Il diritto, cioè, deve reagire per reprimere queste narrazioni dissenzienti o deve lasciar fluire il dibattito pubblico senza paternalismi di sorta? E cosa accade se le narrazioni si convertono in azione? Qual è il punto di equilibrio nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della salute pubblica?

Coordinamento scientifico: Emanuela Fronza e Valentina Pisanty